

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(Parte VI e All. II.14 D. Lgs. 36/2023)

Per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori il DL, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna lavori non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto attraverso il **VERBALE DI CONSEGNA**, sottoscritto dallo stesso DL, dal RUP e dall'esecutore.

Per i contratti di servizi e forniture il DEC redige il **VERBALE DI AVVIO** delle prestazioni.

Il DL/DEC coordina, dirige e controlla le attività di esecuzione del contratto attraverso controlli in loco al fine di accertare che i lavori e le prestazioni siano effettivamente eseguiti dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 D.Lgs. 36/2023 l'**ESECUZIONE** del contratto può essere **ANTICIPATA**, cioè iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

L'appaltatore può presentare istanza di **ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**, ex art. 125 D.Lgs. 36/2023, pari al 20% del valore del contratto (con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30%) da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. La Stazione appaltante procede all'erogazione dell'anticipazione con determina, previa emissione di fattura e costituzione di garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell'art. 33 All.II.14 l'anticipazione del prezzo è esclusa per i contratti per prestazioni di forniture e servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, egolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Eventuale richiesta di **SUBAPPALTO**, autorizzato dalla Stazione Appaltante dopo la verifica delle qualifiche del subappaltatore, dell'inesistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023, del possesso dei requisiti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, di quanto dichiarato dall'appaltatore nel DGUE in merito alla volontà di subappaltare nonché del rispetto dei limiti previsti dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 16 dello stesso art. la stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Eventuale comunicazione da parte dell'aggiudicatario di tutti i **SUBCONTRATTI** (non sono soggetti ad autorizzazione ma a semplice comunicazione preventiva).

Eventuali **MODIFICHE CONTRATTUALI** ex art. 120 D.Lgs. 36/2023. Sono approvate dalla Stazione Appaltante previa ISTRUTTORIA del RUP.

Se la modifica eccede il valore del 20% dell'importo del contratto è redatto un atto di sottomissione da parte dell'appaltatore; in caso di modifica inferiore al 20% l'appaltatore sottoscrive un atto di accettazione.

Eventuale disposizione da parte del DL/DEC della sospensione delle prestazioni ex. 121 D.Lgs. 36/2023 attraverso la redazione del **VERBALE DI SOSPENSIONE**. Cessate le cause della sospensione il DL/DEC ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa lavori effettuata dal RUP il DL/DEC procede alla redazione del **VERBALE DI RIPRESA** delle prestazioni, che è sottoscritto anche dall'esecutore.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiedere una **PROROGA DI ULTIMAZIONE** delle stesse, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP con apposito verbale, sentito il DL/DEC.

Per i contratti di lavori, al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il DL, attraverso il registro di contabilità, adotta lo **STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)** e lo trasmette al RUP, che entro 7 giorni emette il **CERTIFICATO DI PAGAMENTO**.

Per i contratti di servizi e forniture il DEC adotta l'**ATTESTAZIONE PERIODICA DELLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA**.

L'esecutore, al termine dei lavori o delle prestazioni, comunica alla Stazione Appaltante l'ultimazione; il DL/DEC verifica e redige il **VERBALE DI ULTIMAZIONE**, predisponendo entro 30 giorni dallo stesso il **SAL FINALE** per i lavori e il **SALDO** per i servizi e le forniture, con successivo certificato di pagamento del RUP.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore i contratti prevedono **PENALI** commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo dello stesso o delle prestazioni contrattuali.

POSSIBILI VICENDE

CONTRATTUALI: ALL. II.14

art.6 Cessione dei crediti

art. 7 Riserve

art. 9 Gestione dei sinistri

art. 10 Risoluzione

art. 11 Recesso

Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un **PREMIO DI ACCELERAZIONE** per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni nonché dei tempi e degli obiettivi è certificato con il **COLLAUDO** (per i lavori) e con la **VERIFICA CONFORMITA'** (per i servizi e le forniture).

L'attività di **COLLAUDO** è effettuata da un collaudatore scelto tra i dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Amm. Pubbliche, incaricato entro 30 giorni dalla consegna lavori. In caso di accertata carenza nell'organico della Stazione Appaltante, oppure di altre Amm Pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, l'incarico è affidato esternamente con le modalità previste dal codice. Il certificato di collaudo è redatto entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. L'art. 28 dell'All. II.14 prevede che, ai sensi dell'art.116, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, tale certificato è sostituito dal **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)**, emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dal DL/DEC e confermato dal RUP.

La **VERIFICA CONFORMITA'** è effettuata dal RUP o se nominato dal DEC, entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione. Ex art. 38 dell'All. II.14 per gli importi inferiori alle soglie di cui all'art.50 del D.Lgs. 36/2023 il Certificato di verifica conformità è sostituito dal **CRE**.

Per i contratti di lavori l'approvazione del CRE avviene con **determina** della Stazione Appaltante che contestualmente dispone la liquidazione a saldo all'appaltatore. Il pagamento della **RATA DI SALDO** è subordinato, ai sensi dell'art. 117, comma 9 D.Lgs. n. 36/2023 alla presentazione da parte dell'appaltatore di una polizza fideiussoria che garantisce la restituzione della rata di saldo per l'importo dovuto dall'appaltatore nell'eventualità in cui si riscontrino vizi o difformità nell'opera costruita mediante il contratto d'appalto. La somma garantita è pari al credito residuo vantato dall'appaltatore, dopo il pagamento dei singoli SAL, aggiornato del tasso di interesse legale per due anni. La garanzia ha efficacia dalla data di autorizzazione al pagamento della rata di saldo e si svincola automaticamente decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo (o del CRE).

Per i contratti di servizi e forniture il pagamento del saldo avviene con semplice **disposizione** della Stazione Appaltante, fatta eccezione nei casi in cui le prestazioni siano liquidate con risorse in conto capitale (Titolo 2) e quindi contribuiscano ad aumentare il valore di un'opera, pertanto la liquidazione avviene con **Determina** ai fini della patrimonializzazione.